

Codice A1413D

D.D. 6 marzo 2024, n. 158

D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 e D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 - Accordo-Quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L. R. n. 16 del 29.07.2016. Affidamento incarico di collaborazione al Dott. Giuseppe Maurizio Arduino.



ATTO DD 158/A1400B/2024

DEL 06/03/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 e D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 - Accordo-Quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L. R. n. 16 del 29.07.2016. Affidamento incarico di collaborazione al Dott. Giuseppe Maurizio Arduino.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

La D.G.R. n. 21 – 6702 del 04/04/2023, ha rinnovato, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, l'Accordo Quadro approvato con D.G.R. 7 dicembre 2017, n. 39-6099 per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale.

Per quanto sopra, si intende, ai sensi delle D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 e D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023, stipulare con l'ASL CN1 apposita convenzione per la collaborazione del Dott. Giuseppe Maurizio Arduino, Psicologo Dirigente Responsabile SSD Psicologia e psicopatologia dello Sviluppo – Centro Autismo e Sindrome di Asperger presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL CN1, per le attività di supporto al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, nell'ambito delle attività connesse all'autismo e patologie del neurosviluppo, come specificato in convenzione, con un impegno orario di 16 ore mensili, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Considerato che con nota prot. n. 1728 del 23/01/2024 a firma del Direttore della Sanità della Regione Piemonte, è stata trasmessa alla Direzione Generale dell'ASL CN1 lo schema della sopra citata convenzione.

Dato atto che con Deliberazione n. 34 del 02/02/2024, il Direttore Generale dell'ASL CN1 ha approvato la suddetta proposta di convenzione.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs n. 165/2001;
- vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- visto l'art. 16 della L.R. n. 16 del 29 luglio 2016;
- vista la D.G.R. n. 39-6099 del 7 dicembre 2017;
- vista la DD n. 90 del 9 febbraio 2018;
- vista la D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023;

determina

per le motivazioni espresse in premessa

di approvare, ai fini della stipula, la proposta di Convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale CN1, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la collaborazione, ai sensi delle DGR n. 39-6099 del 07.12.2017 e D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023, del Dott. Giuseppe Maurizio Arduino Psicologo Dirigente Responsabile SSD Psicologia e psicopatologia dello Sviluppo – Centro Autismo e Sindrome di Asperger presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL CN1, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno orario di 16 ore mensili;

di stabilire che la collaborazione, della durata di 24 mesi a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

Il Dirigente del Settore
Dott. Franco Ripa

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. schema_convenzione_Arduino_rev.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA ASL CN1 PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. GIUSEPPE MAURIZIO ARDUINO, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 DEL 7/12/2017 E DELLA D.G.R. N. 21-6702 DEL 04/04/2023 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'AUTISMO E PATOLOGIE DEL NEUROSvilUPPO.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

La D.G.R. n. 21 – 6702 del 04/04/2023, ha rinnovato, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, l'Accordo Quadro approvato con D.G.R. 7 dicembre 2017, n. 39-6099 per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale.

L' ASL CN1 con deliberazione direttoriale n. 34 del 02/02/2024 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con determinazione del Dirigente Regionale n..... del..... ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, Regione - Grattacielo Piemonte, Piazza Piemonte 1

E

l'Azienda Sanitaria Locale CN1, nella persona del Direttore Generale, Giuseppe Guerra, domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Azienda Dott. Giuseppe GUERRA, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede dell'Azienda, in Cuneo, Via Carlo Boggio n. 12.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di un progetto di supporto al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio -Sanitari che ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità: sviluppo delle attività connesse ai disturbi dello spettro autistico con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 18 agosto 2015, n. 134 recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie" e alla realizzazione del progetto "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e della appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico", previsto dall'Accordo tra Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità ed allo sviluppo degli attuali rapporti di rete tra servizi ed alla continuità assistenziale età evolutiva/adulti.
2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari: Il Dott. Giuseppe Maurizio Arduino Psicologo Dirigente Responsabile SSD Psicologia e psicopatologia dello Sviluppo – Centro Autismo e Sindrome di Asperger presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL CN1.

3. L'assegnazione temporanea del Dott. Giuseppe Maurizio Arduino ha la durata pari a ventiquattro mesi (2 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per 16 (sedici) ore mensili.
L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto Dott. Giuseppe Maurizio Arduino presso Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio – Sanitari della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.
4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.
5. Per il periodo di assegnazione temporanea il Dott. Giuseppe Maurizio Arduino è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.
6. Il Dott. Giuseppe Maurizio Arduino permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL CN1. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.
7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.
8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.
11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro.
Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.
12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo–funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, anche in relazione alle attività assegnate dal Direttore Regionale Sanità, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.
14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.
15. Al termine della collaborazione il Dott. Giuseppe Maurizio Arduino è tenuto a restituire al Settore regionale Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio – Sanitari, presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore della Direzione Sanità

Dott. Antonino Sottile

(firmato digitalmente)

ASL Asl Cn1

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Guerra

(firmato digitalmente)